

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile

(91/670/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la disponibilità in numero sufficiente di personale tecnico di bordo dotato di qualifiche e licenze adeguate è essenziale per l'agevole e sicuro funzionamento dei servizi di trasporto aereo;

considerando inoltre che il completamento del mercato interno entro la fine del 1992 presuppone l'esistenza di un sistema di trasporto aereo efficiente in modo da garantire la mobilità delle persone all'interno della Comunità;

considerando che il trasporto aereo costituisce un settore estremamente dinamico, in rapida evoluzione e dalle caratteristiche specificamente internazionali; che l'equilibrio fra domanda e offerta di personale può essere mantenuto in modo più efficace a livello comunitario che nazionale;

considerando pertanto che la politica comune dei trasporti nel settore dell'aviazione civile va necessariamente ampliata per garantire la mobilità del personale tecnico di bordo all'interno della Comunità;

considerando che i requisiti per l'ottenimento delle licenze del personale tecnico di bordo differiscono fra Stati membri;

considerando che le qualifiche necessarie per l'ottenimento delle licenze non sono ancora fissate a livello comunitario; che gli Stati membri mantengono pertanto la facoltà di fissare il livello di tali qualifiche in modo da garantire la sicurezza per i servizi forniti dagli aerei immatricolati nel loro territorio; che essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù del trattato, esigere da un cittadino di uno Stato membro l'acquisizione di qualifiche che in generale essi determinano solo in rapporto ai rispettivi sistemi di formazione nazionali, ove l'interessato abbia già acquisito qualifiche analoghe in un altro Stato membro;

considerando la necessità di introdurre una procedura comunitaria di accettazione delle licenze e delle qualifiche del personale tecnico di bordo per favorire il rispetto degli obblighi derivanti dal trattato e garantire la mobilità del personale;

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 12 e GU n. C 175 del 6. 7. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 198.

⁽³⁾ GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 18.

considerando che il riconoscimento delle licenze dei piloti privati può essere attuato sin da ora in tutti gli Stati membri;